



# Città di Ferrandina

Provincia di Matera

Copia

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 216 del 21-12-2023

<b>Oggetto</b>	Relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici di rilevanza economica (adempimento di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022) - Approvazione.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **13:15** ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>LISANTI Carmine</b>	Sindaco	Presente
<b>ZIZZAMIA Angelo</b>	Vicesindaco	Presente
<b>MURANTE Maria</b>	Assessore	Presente
<b>DI STEFANO Maria Teresa</b>	Assessore	Presente
<b>DI BIASE Pierluigi</b>	Assessore	Presente in videoconferenza

All'atto della discussione ed approvazione del presente punto all'ordine del giorno dei componenti la Giunta Comunale ne risultano, pertanto, presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza l'Avv. **LISANTI Carmine**, in qualità di **Sindaco**, assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE** dell'Ente, **Dott. Basile Cosimo**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione riportata di seguito.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha delegato il Governo all'adozione di "uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico";
- in attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", in vigore dalla data del 31 dicembre 2022;
- tale decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale", stabilendo "principi comuni,

uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti" e definendo quali servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

**Richiamato** l'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022, il quale dispone che:

- i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- la suddetta "ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico", anche alla luce degli atti e degli indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettivamente relativi alle competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, alle competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete e alle misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali;
- la ricognizione "rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti";
- la ricognizione da effettuarsi è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- nel caso dei servizi affidati a società in-house, la citata relazione costituisce appendice della relazione prevista dal suddetto articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- in sede di prima applicazione la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e, pertanto, entro la data del 31 dicembre 2023;

**Considerato** che:

- in relazione ai servizi pubblici locali da prendere in considerazione in applicazione del richiamato adempimento previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la ricognizione:
  - ✓ rileva esclusivamente per i servizi affidati direttamente dall'Ente e non anche per quelli, pur eventualmente espletati sul territorio di riferimento, affidati dalle autorità d'ambito, dalle autorità di bacino o comunque da enti con competenza sovracomunale;

- ✓ non deve prendere in considerazione i servizi svolti direttamente in economia dall'Ente, in quanto l'art. 30 del D.Lgs n. 201/2022 prevede che: "Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato [...]";

**Visto** che l'articolo 35 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 esclude i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale dalle disposizioni dello stesso decreto.

**Considerato** altresì che in assenza, sia nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che in altre disposizioni di legge, di una puntuale elencazione dei servizi pubblici locali di interesse economico, è stata condotta un'analisi da parte dei settori comunali ai fini della qualificazione della rilevanza economica dei servizi pubblici locali, valutando congiuntamente una serie di elementi, tra i quali:

- la presenza di un mercato e la remunerazione dei costi con i ricavi;
- la presenza di tariffe per gli utenti e il loro incasso da parte del gestore;
- il carattere imprenditoriale della gestione;
- la rilevanza del contributo comunale nella sostenibilità della gestione;

**Visto** che il Comune di Ferrandina non ha affidato alcun servizio pubblico locale a rilevanza economica a società "in house";

**Preso atto** che:

- secondo il comma 2 dell'articolo 30 del D. Lgs n. 201/2022, con riferimento ai soli servizi affidati a società in house, la relazione contenente la ricognizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 30, dovrà poi essere integrata nella relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 per costituirne appendice;
- non avendo il Comune di Ferrandina affidato a società in house servizi pubblici locali a rilevanza economica, la relazione di cui all'articolo 20 del D. lgs n.175/2016 relativa alle partecipazioni societarie del Comune di Ferrandina al 31.12.2022 non contiene appendici relative alla relazione ex. art 30 comma 2 del D.lgs 201/2022 su affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica;

**Preso atto** altresì che la ricognizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per i servizi pubblici locali a rilevanza economica presi in considerazione, è contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

### **SI PROPONE**

1) **Di approvare** la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 come contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2) **Di prendere atto** che il Comune di Ferrandina non ha effettuato affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica e pertanto la relazione di cui all'articolo 20 del D. lgs n.175/2016 relativa alle partecipazioni societarie del Comune di Ferrandina al 31.12.2022 non contiene appendici relative alla relazione ex. art 30 comma 2 del D.lgs 201/2022 su affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica;

3) **Di disporre** ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la pubblicazione senza indugio della relazione contenente la ricognizione di cui al precedente punto 1) sul sito istituzionale dell'Ente nonché la sua trasmissione ad ANAC.

-----  
**Pareri**

Alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto "**Relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici di rilevanza economica (adempimento di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022) - Approvazione.**", sono acquisiti i seguenti pareri:

**LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica (ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 49, comma 1, e n.147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ferrandina, 21-12-2023

La Responsabile dell'Area

**f.to Dott.ssa Maria Isabella Laguardia**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

Esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile (ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 49, comma 1, e n.147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), attestante la regolarità contabile.

Ferrandina, 21-12-2023

Il Responsabile dell'Area

**f.to Domenico Guidotti**

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione che precede.

**Visto** l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto.

**Visto** il vigente Statuto comunale.

**Dato atto** che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**Ritenuto** di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

**CON** votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge

**DELIBERA**

**Di approvare** la su estesa proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ad oggetto **“Relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici di rilevanza economica (adempimento di cui all’art. 30 del D.Lgs. 201/2022) - Approvazione.”**.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata identica votazione

**DELIBERA**

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

**Deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 21-12-2023**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**Il Sindaco**  
f.to Avv. Carmine LISANTI

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Cosimo Basile

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il Sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-12-2023 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000).

Ferrandina lì 21-12-2023

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Cosimo Basile

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune, con n. 1473 reg. pubblicazione in data 28-12-2023, per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n. 25), e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari, con nota PEC prot. n. 21160 del 28-12-2023, ai sensi degli articoli 124, comma 1, e 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Ferrandina lì 28-12-2023

**La Responsabile della Pubblicazione**

f.to Maria Isabella Laguardia

Copia destinata alla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente.



# **COMUNE DI FERRANDINA**

*Provincia di Matera*

**VERIFICA PERIODICA  
SULLA SITUAZIONE GESTIONALE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
DI RILEVANZA ECONOMICA  
RELAZIONE EX ART. 30, D.LGS. n. 201/2022**

## 1. PREMESSA – LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina generale introdotta dal Decreto interviene in modo organico e puntuale in materia di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica prestati a livello locale, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assi- curando, al contempo, idonee forme di trasparenza dei processi valutativi e degli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza rispetto al mercato quanto i principi di efficienza ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini e quello di sussidiarietà, anche orizzontale, con la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e asso- ciati, e delle imprese.

L'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di qualità, sicurezza e accessibilità, nonché la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti (art. 1).

### 1.1 Definizioni – ambito di applicazione del D.Lgs. n. 201/2022

Nell'ambito dei servizi, secondo la giurisprudenza consolidata, si distinguono i servizi finali rispetto a quelli strumentali:

- a) **servizi finali** sono quelli che mirano a soddisfare direttamente i bisogni e le esigenze sociali manifestate da una data collettività;
- b) **servizi strumentali** sono quelli che non realizzano in via immediata un bisogno della collettività ma sono erogati a supporto di funzioni amministrative che restano totalmente in capo all'ente pubblico titolare e quindi sono funzionali, solo in via mediata, alla realizzazione di un obiettivo di interesse generale (cfr. Cons.Stato, sez. V, 12.6.2009, n. 3766). Esempi di servizi strumentali sono manutenzione di edifici pubblici, sfalcio e manutenzione del verde, pulizia di edifici, gestione della pubblica illuminazione, riscossione di entrate.

La nozione c.d. oggettiva di **servizio pubblico** attualmente prevalente identifica la natura pubblica del servizio non tanto in base alla natura pubblica dell'ente che lo organizza quanto piuttosto in base al fine di interesse pubblico perseguito (il soddisfacimento diretto di bisogni della collettività) e alla disciplina pubblicistica a cui l'attività è sottoposta, consistente nell'apposizione dei **c.d. obblighi di interesse pubblico**.

Tali obblighi sono previsti dalla legge oppure dalla regolamentazione dell'ente titolare del servizio al fine di assicurare l'adempimento della "specifica missione" di interesse pubblico, per assicurare l'accesso di tutti i cittadini a parità di condizioni al servizio ed un livello adeguato di continuità, qualità e sicurezza dello stesso.

Molteplici sono i motivi che giustificano l'apposizione di tali obblighi: tra essi rientrano l'esistenza di riserve legali, l'assenza di piena concorrenza nel mercato, la sussistenza di un regime concorrenziale in cui nessun soggetto riesce a fornire il servizio a condizioni economiche eque. In presenza di tali deficit amministrativi o economici, il soggetto pubblico impone tali obblighi di servizio pubblico a garanzia dell'accesso fisico ed economico di tutti i cittadini al servizio d'interesse generale.

L'apposizione di obblighi di servizio pubblico determina la necessità che il soggetto pubblico compensi parte dei costi sostenuti dall'impresa pubblica o privata per l'erogazione della prestazione, la quale, in assenza di obbligo *ex lege*, non sarebbe resa. La sussistenza di un interesse pubblico, sotteso all'erogazione del servizio, rende tale compensazione pubblica legittima anche rispetto all'ordinamento dell'Unione Europea, in quanto non costituisce un aiuto di Stato.

Il D.Lgs. n. 201/2022 ha ad oggetto non tutti i servizi pubblici prestati a livello locale – in quanto di competenza di enti locali e di enti di governo degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 3 bis, D.L. n. 138/2011 - ma solo i **servizi pubblici locali di rilevanza economica**. Questi sono definiti all'art. 2 come *“i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*. Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività per il soggetto che la eroga, anche solo in via potenziale (Cons. Stato, sez. V, 27.8.2009, n. 5097).

Non rientrano quindi nell'ambito di applicazione del Decreto i servizi pubblici locali **privi di rilevanza economica**

Il D.Lgs. n. 201/2022 distingue nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica i **servizi a rete** definiti all'art. 2 come *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”* rispetto agli altri servizi residualmente individuati come non a rete. Esempi di servizi a rete sono il servizio idrico integrato, il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il servizio di trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (questi ultimi però espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto all'art. 35 del medesimo).

## 1.2 L'istituzione del servizio

I servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 10 del Decreto possono essere attribuiti dalla legge agli enti locali (oppure agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali) ma anche istituiti dall'Ente locale con deliberazione dell'organo consiliare nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art. 42 lett. e).

L'art. 10 al comma 4 prescrive per l'istituzione di un servizio una previa istruttoria da cui risulti, in base a un effettivo confronto fra le diverse soluzioni possibili, che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli o associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di privativa allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere organizzati esclusivamente dal soggetto che ne ha la competenza; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano

con diritto di privativa, nel rispetto della normativa settoriale nazionale e regionale. Si possono citare ad esempio i servizi cimiteriali ed il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve essere dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

### 1.3 L'organizzazione del servizio - la scelta della modalità di gestione

L'articolo 14 del Decreto individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere per l'organizzazione dello stesso, qualora ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (ora D.Lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il socio privato della quale deve essere individuato secondo la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 17 del medesimo Decreto;
- e) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. n. 175/2016;
- d) **gestione in economia** cioè con assunzione diretta del servizio da parte dell'apparato amministrativo e del personale dell'ente locale o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale (art. 114, D.Lgs. n. 267/2000), per i soli servizi non a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici, tenuto conto in particolare.

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di affidamento di servizio pubblico **in house**, per gli affidamenti di importo

superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede una qualificata motivazione della scelta, la quale deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

#### **1.4 Il contratto di servizio**

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre agli ordinari aspetti inerenti alla durata, le condizioni economiche, le ipotesi di risoluzione e le penali, include anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto il gestore del servizio redige e aggiorna la Carta dei servizi, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

#### **1.5 Gli schemi-tipo - i nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs. n.201/2022**

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal Decreto Legislativo n. 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i

seguenti documenti:

Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3);

Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

Il Decreto prevede le seguenti attività, da espletarsi da parte degli enti locali e degli enti di governo degli ambiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di eventuale istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) a **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni; nel caso di affidamento in house (di cui all'art. 17, comma 2), se di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, è richiesta una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- c) la **relazione inerente la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** come prevista dall'art. 30 del Decreto ai sensi del quale I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto medesimo ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche; nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- d) gli **obblighi di trasparenza**, previsti dall'art. 31 del Decreto al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni sulle verifiche periodiche annuali dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio in Amministrazione Trasparente in un'apposita sottosezione e devono essere trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

## 2. LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI – RICOGNIZIONE DEI SERVIZI INTERESSATI

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto. Come sopra esposto, l'art. 30 del Decreto prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con cui si riscontri, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- economico;
- della qualità del servizio;
- del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Al fine di definire il perimetro della verifica è necessaria una preventiva ricognizione dei servizi pubblici locali, con la verifica della loro rilevanza economica e delle modalità di gestione.

Infatti, sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali (con esclusione di servizi strumentali) che presentano rilevanza economica e che sono esternalizzati cioè affidati a operatori economici con contratto pubblico di servizio (appalto o concessione). Non rientrano nella verifica i servizi privi di rilevanza economica, anche se affidati a terzi, e neppure i servizi a rilevanza economica che siano gestiti direttamente dall'Ente. Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete ricadenti nella disciplina del D.Lgs. n. 201/2022 (servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) la verifica periodica dell'andamento del servizio ai sensi dell'art. 30 del Decreto è rimessa agli enti competenti di governo dell'ambito territoriale, se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali erogati dal Comune, distinguendo in base:

- alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N.	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Cimiteriali	Diretta	SI	NO	NO
2	Idrico integrato	Acquedotto Lucano SpA come da normativa regionale	SI	SI	SI dalla Regione
3	Gestione rifiuti	Appalto (affidato dal comune di Matera in qualità di Ente capofila del SUB-AMBITO 1.	SI	SI	SI dall'Ambito

4	Illuminazione votiva	Diretta	SI	NO	NO
5	Impianti sportivi	Convenzione con ASD/SSD	NO	NO	NO
7	Refezione scolastica	Appalto	SI	NO	SI
8	Trasporto scolastico	Appalto (adesione all'accordo quadro promosso dalla Regione Basilicata)	SI	NO	NO

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso Decreto, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella precedente, sono soggetti a verifica periodica i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	SETTORE COMPETENTE
1	Refezione scolastica	Appalto	Area Amministrativa

### **3. ANALISI DELL'ANDAMENTO DEI SINGOLI SERVIZI INTERESSATI**

#### **SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**

##### **1. Natura e descrizione del servizio**

Il servizio di ristorazione scolastica ha per oggetto la gestione del servizio per gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie statali del Comune di Ferrandina

Il servizio si svolge tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) in base agli orari di rientro pomeridiano delle scuole e si svolge nei singoli plessi scolastici

Il servizio si svolge di norma nella scuola frequentata dal bambino.

Il servizio effettuato è un trasportato in regime fresco-caldo ovvero i pasti sono cotti e preparati presso un centro di cottura e trasportati nei vari plessi scolastici, dove avviene la somministrazione effettuata da personale dipendenti della società di ristorazione.

Il servizio si svolge nel rispetto di un menù che prevede una programmazione tenendo conto delle indicazioni fornite dal Servizio di Igiene alimentare e nutrizionale (SIAN) dell'ASL territoriale.

In caso di patologie è possibile avere menu personalizzati, per tali situazioni provvede il servizio SIAN della competente ASL territoriale. Le tariffe sono periodicamente deliberate dalla Giunta Comunale.

Il costo pasto per i cittadini residenti è determinato in base a fasce ISEE in modo da garantire una graduazione del pagamento in base alle disponibilità economico-patrimoniali e la dimensione del nucleo familiare.

Il servizio viene pagato direttamente all'Ente tramite apposita piattaforma informatica messa a disposizione degli utenti, si possono fare diverse operazioni come ad esempio le seguenti:

- l'iscrizione al servizio;
- l'acquisto dei buoni pasto;
- il controllo della propria situazione (pasti consumati, ricariche effettuate, saldo);
- l'estrazione della certificazione della spesa sostenuta per la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Mediamente nell'ultimo triennio il numero degli iscritti al servizio in un anno scolastico è stato 385 e i pasti medi giornalieri prodotti sono stati circa 280.

##### **2. Modalità affidamento servizio:**

L'affidamento del servizio di gestione della refezione scolastica è in appalto ed è aggiudicato a seguito di determinazione a contrarre n. 194/2021 e relativa procedura di gara.

##### **3. Soggetto affidatario del servizio:**

**G.L.M. Ristorazione S.r.l.** (C.F. 06357451217), con sede in Via Traversa Schito n. 33 - 80053 Castellamare di Stabia (NA), iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli (n. REA - NA 810238).

#### **4. Contratto di servizio**

Il contratto di appalto, in forma pubblica amministrativa, è stato sottoscritto in data 05/05/2022 (rep. 93/2022) per un valore stimato complessivo pari ad € 358.421,28 oltre IVA di legge.

Con determinazione a contrarre n. del 312/2023 si è proceduto all'indizione della nuova procedura di affidamento tutt'ora in corso. Attualmente il servizio è svolto dal soggetto affidatario in regime di proroga tecnica nelle more dello svolgimento della nuova gara.

#### **5. Obblighi contrattuali**

E' a carico dell'operatore economico il corretto espletamento del servizio secondo quanto richiesto nel capitolato d'appalto presente nei documenti della gara di affidamento, con particolare riferimento:

- alla preparazione e il confezionamento dei pasti presso il centro di cottura di proprietà dell'Ente;
- al trasporto dei pasti presso i locali di consumo ove sono distribuiti agli utenti a cura del personale dell'impresa;
- lo sbarazzo e la pulizia dei refettori e dei locali accessori, il lavaggio e il ritiro dei contenitori dai refettori, nonché la pulizia delle attrezzature presenti nei refettori;
- l'allestimento dei tavoli dei refettori;
- la fornitura degli utensili e delle attrezzature per la distribuzione dei pasti;
- la fornitura di diete personalizzate.

#### **6. Sistema di monitoraggio - controllo**

Il servizio concesso è verificato con un coordinamento costante tra i responsabili comunali e dell'operatore economico attraverso incontri periodici.

Il settore competente monitora costantemente il servizio concesso, la verifica periodica dell'andamento viene svolta da soggetti esterni all'operatore economico con le seguenti modalità:

- sopralluoghi presso i refettori dei plessi scolastici;
- riunioni periodiche della Commissione Mensa costituita da rappresentanti dei genitori e dei docenti, appaltatore e dal Comune;
- gestione di eventuali segnalazioni da parte delle docenti/utenti del servizio;
- sopralluoghi da parte della ASL competente per territorio.

L'appaltatore è tenuto al monitoraggio e al controllo del servizio come segue:

- redazione ed applicazione piano di autocontrollo (sistema HACCP, qualificazione dei fornitori, tracciabilità delle derrate, piano di analisi delle derrate, dei prodotti finiti e ambientale);
- rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM);
- rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.

Dal punto di vista amministrativo l'attività fornita dall'operatore economico è monitorata mensilmente dall'Ufficio competente prima del pagamento di ogni fattura.

## 7. Andamento economico

In relazione alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio, lo stesso viene erogato nel rispetto della tariffazione definita dall'Ente che tiene conto, stante la sua natura, di politiche sociali.

Le tariffe, graduate in fasce ISEE, sono state così determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 12.09.2012 e confermate, nel presente anno scolastico con deliberazione n. 93/2023 come di seguito:

Fasce di reddito secondo l'indicatore ISEE		Misura di riduzione o di esenzione	Contribuzione a carico dell'utente
1	Fino a € 2.826,43	Esenzione al 100 %	0
2	Da € 2.826,44 ad € 5.652,86	Riduzione del 60 %	Contribuzione al 40% pari a € 1,41
3	Da € 5.652,87 ad € 8.479,29	Riduzione del 45 %	Contribuzione al 55% pari a € 1,94
4	Da € 8.479,30 ad € 11.305,72	Riduzione del 35 %	Contribuzione al 65% pari a € 2,29
5	Oltre € 11.305,73	Riduzione del 20 %	Contribuzione all'80% pari a € 2,82

Sono altresì previste:

- una ulteriore decurtazione di € 0,20 per il secondo figlio e successivi che usufruiscono del servizio di mensa scolastica, in ordine scolastico crescente;
- l'esenzione totale per gli utenti diversamente abili;

Il costo del singolo pasto è pari ad euro 4,92 oltre Iva come per legge.

Il costo del servizio, nell'ultimo anno scolastico di riferimento, è così finanziato:

- € 69.216,00 compresa IVA tariffe a carico degli utenti;
- € 97.414,00 compresa IVA a carico del bilancio comunale.

Pertanto il rapporto tra contribuzione degli utenti è pari al 41,53%.

## 8. Qualità del servizio

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a rispettare la carta di qualità del servizio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 18.05.2017.

## 9. Note conclusive

L'assetto e la gestione del servizio risultano adeguati.

